

ISSN 2704-8667  
[online]

# ISTITUZIONI DIRITTO ECONOMIA

Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche, Economiche e Sociali

International Review of Legal, Economic and Social Science



con il patrocinio  
dell' Università degli Studi di Napoli Parthenope

[WWW.ISTITUZIONIDIRITTOECONOMIA.EU](http://WWW.ISTITUZIONIDIRITTOECONOMIA.EU)

Anno IV  
Numero 2-2022  
MAGGIO - AGOSTO

IERDISAF

# ISTITUZIONI DIRITTO ECONOMIA

Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche, Economiche e Sociali  
International Review of Legal, Economic and Social Science

Periodico scientifico quadrimestrale *open access* di dottrina, giurisprudenza  
e documentazione pubblicato all'indirizzo:

**URL** <https://www.istituzionidirittoeconomia.eu>

**Editore (*Publisher*):**

IERDISAF – Istituto Europeo di Ricerca e studio comparato del  
Diritto e delle Scienze Amministrative e Finanziarie – NAPOLI (IT)

C.F. 95228970638

**Sede, Redazione e Direzione della Rivista:**

c/o IERDISAF  
Via Traversa Nuova Marina n. 8 – 80133 Napoli (IT)

**Contatti:**

Tel. (+39) 371 11 96 605  
Email: [redazione@istituzionidirittoeconomia.eu](mailto:redazione@istituzionidirittoeconomia.eu)

**Direttore Responsabile:**

Avv. DOMENICO DENTE GATTOLA

**Data pubblicazione web:**

**AGOSTO 2022**

## **DIREZIONE SCIENTIFICA**

Direttore: DOMENICO CROCCO, *IERDISAF – UPM Uni-internazionale, Milano* - Condirettori: DARIO LUONGO, *Università degli Studi di Napoli Parthenope* - FEDERICO PICA, *SVIMEZ - Università degli Studi di Napoli Federico II* - ANDREA A. SALEMME, *Corte di Cassazione* - MARCO TIBERII, *Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli*

## **COMITATO SCIENTIFICO**

SALVATORE ACETO DI CAPRIGLIA, *Università degli Studi di Napoli Parthenope* - CARLO AMATUCCI, *Università degli Studi di Napoli Federico II* - CARLO AMIRANTE, *Università degli Studi di Napoli Federico II* - ENRICO BONELLI, *Università degli Studi di Napoli Federico II* - SERGIO CAPOZZI, *Università degli Studi di Napoli Parthenope* - RAFFAELLO CAPUNZO, *Università degli Studi di Napoli Federico II* - ANDREA R. CASTALDO, *Università degli Studi di Salerno* - STEFANO CHERTI, *Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale* - MANLIO INGROSSO, *Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli* - PIER FRANCESCO LOTTITO, *Università degli Studi di Firenze* - VINCENZO MASTRONARDI, *Sapienza Università di Roma* - GIOVANNI NERI, *IERDISAF – UPM Uni-internazionale, Milano* - EMILIO PAGANO, *Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli* - GIORGIO SPANGHER, *Sapienza Università di Roma* - GENNARO TERRACCIANO, *Università degli Studi di Roma Foro Italico* - SALVATORE VILLANI, *Università degli Studi di Napoli Federico II* - PAOLO WULZER, *Università degli Studi di Napoli L'Orientale*

## **COMITATO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE**

SANDRA CASSOTTA, *Aalborg University Copenhagen, Danimarca* - RENATA FRANC, *Institute of Social Sciences Ivo Pilar, University of Zagreb, Croazia* - MARGARETH HELFER, *Istituto di Diritto Italiano, Universität Innsbruck, Austria* - ANTHONY W. MCKENZIE, *Miami International University, USA* - ANDREA NUVOLI, *Universitat Abat Oliba CEU, Barcelona, Spagna* - CARMEN PARRA RODRIGUEZ, *Universitat Abat Oliba CEU, Barcelona, Spagna* - COSIMO RISI, *USI, Lugano, Svizzera* - FRANCESCO A. SCHURR, *Istituto di Diritto Italiano, Universität Innsbruck,*

*Austria - SILVIA TRIFONOVA, University of National and World Economy  
Sofia, Bulgaria - MATTHIAS THEODOR VOGT, Hochschule Zittau-  
Görlitz, University of Applied Sciences, Germania*

**RAPPORTI INTERNAZIONALI**

SALVATORE VILLANI, *Università degli Studi di Napoli Federico II*

**COMITATO DI REDAZIONE**

ANGELINA CIRILLO, ROSSELLA CISCOGNETTI  
MASSIMINO CRISCI, IVAN CUOCOLO  
JEAN PAUL DE JORIO, MARCELLA FERRANTE  
PAOLO MAMMOLA, SARA PIANCASTELLI

**SEGRETERIA DI REDAZIONE**

FRANCESCO CAMPLANI, CARMINE A. A. QUERCIA  
LUCIA ROCCO, FULVIO TUDISCO,

**DIRETTORE RESPONSABILE**

DOMENICO DENTE GATTOLA

Con il patrocinio dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope



\* \* \* \* \*

La Rivista *Istituzioni Diritto Economia*, che tratta esclusivamente argomenti scientifici e si avvale della collaborazione di diverse Istituzioni Universitarie italiane e straniere, è un periodico scientifico senza finalità lucrative pubblicato, con periodicità quadrimestrale, esclusivamente *online*.

Essa è resa liberamente disponibile secondo i canoni dell'*Open Access*, in accordo con i principi espressi nella Dichiarazione di Berlino: accesso aperto alla conoscenza, massima diffusione e visibilità sul *WEB* per la ricerca scientifica, diffusione pubblica dei risultati delle ricerche finanziate con fondi pubblici e/o privati. Il lettore può infatti condividere, riprodurre, distribuire, stampare e comunicare al pubblico ogni lavoro scientifico pubblicato su *Istituzioni Diritto Economia*, con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dal diritto d'autore, in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale della Rivista, nonché dell'autore del contributo.

Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono sempre a titolo gratuito. Le opere pubblicate su la Rivista *Istituzioni Diritto Economia* sono attribuite dagli autori. Sono fatte salve, in ogni caso, le garanzie previste dalla disciplina vigente in tema di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (legge n. 633/1941).

La Rivista non è soggetta alla registrazione presso il Tribunale, dal momento che tale adempimento è obbligatorio per le pubblicazioni periodiche *online* esclusivamente per le attività per le quali i prestatori

dei servizi intendano avvalersi delle provvidenze in favore dell'editoria previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 del decreto legge n. 70 del 2003.

#### **Modalità di citazione.**

Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli della Rivista *Istituzioni Diritto Economia*, può essere utilizzata la forma di seguito indicata: N. COGNOME, Titolo del contributo, in *Istituzioni Diritto Economia – Rivista online*, Anno I, Num. 1, 2019, p. 10 ss.

#### **Peer review.**

Salvo diversa indicazione, tutti i contributi pubblicati in questo fascicolo sono soggetti a previa valutazione secondo il metodo *double blind peer review*.

La redazione della Rivista conserva idonea documentazione di tutte le operazioni della procedura di referaggio.

#### **Avvertenza.**

Le opinioni espresse nei contributi pubblicati impegnano i soli Autori. La Direzione non assume alcuna responsabilità nemmeno per eventuali errori od omissioni nella correzione delle bozze.

## INDICE

### CONTRIBUTI E RICERCHE

GIUSEPPE BASILE

*Gli appalti riservati. Una prospettiva comparata tra Italia, Spagna e Francia.* ..... » 4

DOMENICO CROCCO

*Note minime in tema di accertamento e processo tributario (ovvero su come la teorica del provvedimento si riflette inevitabilmente sulla natura del processo)* ..... » 29

MAURIZIO DELLI SANTI

*Profili giuridici e geopolitici della guerra in Ucraina. Nuove rappresentazioni per la sicurezza globale.*..... » 45

PIETRO MANCINI

*Per una nuova dottrina della potestà ultima dello Stato sovrano. Effettività, realtà, politicità della decisione* ..... » 117

GIUSEPPINA VECCIA

*Il ruolo dell’“in house providing” tra passato e futuro* ..... » 151

SALVATORE VILLANI – CARMINE A. A. QUERCIA

*La previdenza dei liberi professionisti e gli effetti economici della crisi pandemica: riflessioni sulla questione della sostenibilità finanziaria e fiscale delle Casse* ..... » 196

MARIA ZINNO

*Brevi note sulla clausola rebus sic stantibus* ..... » 332

### GIURISPRUDENZA ANNOTATA

FRANCESCO CAMPLANI

*L’“inchino” di fronte alla casa del boss e il delitto di turbatio sacrorum nella giurisprudenza di legittimità* (Nota a Cassazione - Sez. III Penale, Sentenza 20 gennaio 2022 (Ud. 15 ottobre 2021), n. 2242 – Presidente Elisabetta Rosi – Relatore-Estensore Aldo Aceto – Ricorrente G. L. .... » 350

RECENSIONI

MICHAEL SCIASCIA, *La Corte dei conti. Organizzazione, funzioni e procedimenti*, Giapeto Editor, Napoli, 2020, pp. 512 (a cura di DOMENICO CROCCO) ..... » 391



MARIA ZINNO\*

BREVI NOTE SULLA CLAUSOLA *REBUS SIC STANTIBUS*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Cenni storici. – 3. La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta. – 4. La presupposizione. – 5. Adeguamento del contratto e rinegoziazione. – 6. L'emergenza pandemica da Covid-19. – 7. Solidarietà e ragionevolezza.

1. *Premessa.*

L'indagine sul contenuto e la portata della clausola *rebus sic stantibus*, tema classico ampiamente dibattuto, suscita tuttora l'interesse della dottrina civilistica, stimolando riflessioni sul piano dei rimedi e dell'autonomia privata.

È il campo delle sopravvenienze, in cui il decorso del tempo, spesso funzionale a conferire stabilità alle situazioni, diventa fattore di incertezza ed imprevedibilità, ponendo l'interprete dinanzi ad equilibri negoziali turbati da eventi esterni e inattesi.

Ed ecco che all'interesse alla permanenza del vincolo si affianca l'urgenza di reagire alla frustrazione o all'alterazione dell'assetto programmato, sondando gli intenti e distribuendo i rischi, anche alla luce dei canoni di solidarietà e ragionevolezza<sup>1</sup>.

---

\* Ricercatore di Diritto privato presso Sapienza Università di Roma.

<sup>1</sup> Ciò ancor più a fronte di eccezionali contingenze sociali, politiche ed economiche: non a caso l'esigenza di contemperare dovere di adempimento e sopravvenienze è stata particolarmente avvertita durante l'emergenza pandemica da Covid-19, su cui infra, suggerendo il superamento di una lettura formalistica del principio *pacta sunt servanda* (v., tra i molti, i contributi dello speciale CoViD-19 e diritto privato, in Nuova giur. civ. comm., suppl. 3, 2020).

## 2. Cenni storici.

Le ricostruzioni storiche<sup>2</sup> tratteggiano un'idea o forse un'esigenza che si afferma, prima ancora che nel pensiero giuridico, nella morale e nella pratica per giustificare la liberazione da un'obbligazione assunta in circostanze sensibilmente modificate dalle sopravvenienze.

Le origini della *rebus sic stantibus* si rintracciano in fonti non immediatamente giuridiche, che ispirano l'opera della Scolastica<sup>3</sup> e i numerosi studi successivi<sup>4</sup>. L'assenza di ancoraggio a parametri certi ne ostacola, tuttavia, la ricezione nelle moderne codificazioni: contemplata nei primi codici di area germanica<sup>5</sup>, la clausola è ignorata nel *Code Napoléon* del 1804<sup>6</sup>, così come non trova accoglimento nella

---

<sup>2</sup> Vigente il codice del 1865, tra i numerosi contributi sul tema, spicca la ricostruzione storica e sistematica di G. OSTI, *La così detta clausola "rebus sic stantibus" nel suo sviluppo storico*, in *Riv. dir. civ.*, 1912, p. 1 ss.; ID., *Appunti per una teoria della "sopravvenienza"* (*La così detta clausola "rebus sic stantibus" nel diritto contrattuale odierno*), *ivi*, 1913, pp. 471 ss. e 647 ss.; ma v. anche ID., *Clausola "rebus sic stantibus"*, in *Noviss. Dig. it.*, III, Torino, 1959, p. 353 ss., che compendia gli studi dell'Autore sulla clausola.

<sup>3</sup> Il diritto romano classico, fedele al principio *pacta sunt servanda*, difende la sostanziale impermeabilità delle obbligazioni, scalfita solo dalla *vis maior* o dal *fortuitus casus*. Con riferimento al dovere morale che nasce dalla promessa, a prescindere da causa tipica o forme determinate, G. OSTI, *La così detta clausola "rebus sic stantibus" nel suo sviluppo storico*, cit., p. 8 ss., cita CICERONE, *De officiis*, I, cap. 10, e III, cap. 25, e SENECA, *De beneficiis*, IV, capp. 24 e 35, richiamati nelle trattazioni di S. Tommaso a proposito del *mendacium*, cui attingono le successive fonti canoniche, con influenza preponderante nella formazione e nello sviluppo degli studi sulla clausola.

<sup>4</sup> Nell'esperienza italiana, dal XII al XVI secolo, il dibattito sulle sopravvenienze conosce particolare fortuna, con applicazioni eterogenee ed approfondite ricerche sul fondamento teorico della *rebus sic stantibus*. Per riferimenti e spunti v. anche F. MACINO, *I riflessi della crisi del Trecento sui rapporti contrattuali: l'evoluzione della clausola rebus sic stantibus*, in *Riv. storia dir. it.*, 2015, p. 55 ss., spec. p. 64 ss.

<sup>5</sup> Nel *Codex Maximilianeus* bavarese del 1756 (tit. IV, cap. 15, § 12); nel prussiano *Allgemeines Landrecht* del 1794 (tit. I, cap. 5, § 378); nell'austriaco *Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch* del 1811, con riferimento al contratto preliminare (§ 936).

<sup>6</sup> Con la riforma del diritto dei contratti del 2016 e la nuova formulazione dell'art. 1195, fa il suo ingresso nel *Code civil* la c.d. *theorie de l'imprévision* (v. G. VETTORI-E. NAVARRETTA-S. PAGLIANTINI (a cura di), *La riforma del Code Civil*, in *Pers. merc.*, 2018); già prima, tuttavia, la dottrina francese non sembra insensibile alle esigenze di adeguamento a fronte di circostanze impreviste e sopravvenute (cfr. L. MOSCATI,

redazione del *BGB*<sup>7</sup> e nel codice civile italiano del 1865<sup>8</sup>.

Nel nostro ordinamento è poi la crisi conseguente alla prima guerra mondiale a favorire l'ingresso, a livello normativo, della eccessiva onerosità sopravvenuta, dapprima con l'art. 1, d.lg.luog. 27 maggio 1915, n. 739: sebbene la formulazione<sup>9</sup> ne riveli la natura emergenziale, vi è chi ne recepisce il principio innovatore, proponendone un'estensione applicativa oltre l'evento «guerra»<sup>10</sup>.

### 3. *La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.*

Innovando rispetto alla tradizione civilistica, il legislatore del '42 disciplina l'eccessiva onerosità sopravvenuta come causa di

---

*Sulla teoria dell'imprévision tra radici storiche e prospettive attuali*, in *Contr. impr.*, 2015, p. 423 ss., spec. p. 427 ss.), così come, del resto, alcune leggi francesi successive ai conflitti mondiali appaiono ispirate alla clausola, pure contemplata in alcune decisioni del Consiglio di Stato.

<sup>7</sup> La «modernizzazione» del diritto delle obbligazioni e dei contratti del 2002 recepisce il diritto giurisprudenziale con l'introduzione del nuovo § 313 *BGB*, che prevede l'adeguamento del contratto a fronte dell'alterazione della base negoziale, pur senza codificare un vero e proprio obbligo di rinegoziare (cfr. G. CIAN (a cura di), *La riforma dello Schuldrecht tedesco: un modello per il futuro diritto delle obbligazioni e dei contratti?*, Padova, 2004).

<sup>8</sup> Ciononostante, dottrina e giurisprudenza, traendo spunto soprattutto dagli artt. 1124 (buona fede nell'esecuzione ed equità) e 1135 (clausole d'uso), si sforzano di trovare rimedi ai mutamenti dovuti a fatti eccezionali ed imprevedibili, con diversità di approcci e soluzioni (cfr. Cass. Torino, 16 agosto 1900, in *Foro it.*, 1901, I, c. 736; Cass. Torino, 19 novembre 1898, *ivi*, 1899, I, c. 22). Per una ricostruzione dei vari orientamenti ed altri spunti M. BESSONE, *Adempimento e rischio contrattuale*, Milano, 1969, *passim*, spec. p. 56 ss.; L. MOSCATI, *Crisi economiche e diritto dei contratti nel XIX secolo*, in G. ALPA-E. NAVARRETTA (a cura di), *Crisi finanziaria e categorie civilistiche*, Milano, 2015, p. 41 ss., spec. p. 52 ss.

<sup>9</sup> «A tutti gli effetti dell'art. 1226 c.c. la guerra è considerata caso di forza maggiore non solo quando renda impossibile la prestazione, ma anche quando la renda eccessivamente onerosa, purché l'obbligazione sia stata assunta prima della data del decreto di mobilitazione» (norma abrogata dopo la cessazione dello stato di guerra e il ritorno alla stabilità monetaria).

<sup>10</sup> G.B. FERRI, *Dalla clausola «rebus sic stantibus» alla risoluzione per eccessiva onerosità*, in *Quadrimestre*, 1988, p. 59 ss., ricorda altri segnali legislativi, soprattutto in materia di appalti, ed illustra brevemente le teorie favorevoli all'applicazione della clausola, riprendendo la ricostruzione di M. ANDREOLI, *Revisione delle dottrine sulla sopravvenienza contrattuale*, in *Riv. dir. civ.*, 1938, p. 309 ss., spec. p. 327 ss.

risoluzione dei contratti ad esecuzione continuata, periodica o differita<sup>11</sup>: l'art. 1467 c.c. riconosce espressamente rilievo alle sopravvenienze, offrendo un criterio di bilanciamento tra le stesse e le esigenze di stabilità del vincolo<sup>12</sup>.

Il rimedio, situato nel momento funzionale del contratto<sup>13</sup>, è costruito sull'eccezionalità dell'evento, la gravità della sproporzione e l'anomalia del rischio<sup>14</sup>. La portata oggettiva, il circoscritto ambito di applicazione e i rigorosi presupposti fanno dubitare di una vera e propria codificazione della *rebus sic stantibus*: questa, infatti, non dovrebbe richiedere né l'imprevedibilità né la straordinarietà degli

---

<sup>11</sup> Cfr. Relazione al codice civile n. 665: «Si introduce così, in modo espresso e in via generale, il principio dell'implicita soggezione dei contratti con prestazioni corrispettive alla clausola *rebus sic stantibus*, sulle tracce del diritto comune e quindi in collegamento con una tradizione prettamente italiana, seguita fino ad ora solo da alcuni sistemi positivi stranieri». Non più ambiguo *tertium genus* tra l'impossibilità sopravvenuta e la difficoltà nell'adempimento, ma istituito con «autonoma fisionomia, nel momento in cui viene meno l'equilibrio tra prestazioni connesse» (così G.B. FERRI, *op. cit.*, p. 64).

<sup>12</sup> Ad imitazione del modello tedesco, si prevede anche il peggioramento delle condizioni patrimoniali di una parte, quando ne derivi il rischio di pregiudizio all'altra e non siano prestate idonee garanzie (cfr. artt. 1461 e 1822 c.c.). F. MACARIO, *Regole e prassi della rinegoziazione al tempo della crisi*, in *Giust. civ.*, 2014, p. 825 ss., spec. p. 835 s., ravvisa tra le ragioni dell'innovazione non solo la crisi conseguente alle vicende belliche, ma anche l'unificazione dei codici e la c.d. «commercializzazione del diritto civile» (la logica dell'attività d'impresa induce, infatti, a ragionare sui contratti di durata).

<sup>13</sup> Per tutti, F. SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, 9<sup>a</sup> ed., rist., Napoli, 1983, p. 185 ss. In generale sulla risoluzione per eccessiva onerosità, C.M. BIANCA, *Diritto civile*, V, *La responsabilità*, 3<sup>a</sup> ed., Milano, 2021, p. 398 ss.; A. BOSELLI, *La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità*, Torino, 1952; E. GABRIELLI, *L'eccessiva onerosità sopravvenuta*, Torino, 2012; P. TARTAGLIA, *Onerosità eccessiva*, in *Enc. dir.*, XXX, Milano, 1980, p. 155 ss.; C.G. TERRANOVA, *L'eccessiva onerosità nei contratti. Artt. 1467-1469*, in *Cod. civ. Comm.* Schlesinger, Milano, 1995.

<sup>14</sup> Il verificarsi di eventi sopravvenuti e inattesi rileva nella misura in cui determina una forma di «oggettiva e insostenibile irrazionalità dello scambio», rendendo «inesigibile la controprestazione sul piano della logica economica» (così F. MACARIO, *Contratti di durata*, in *Enc. dir.*, I *tematici*, I, *Il contratto*, 2021, p. 103 ss., spec. p. 107 s.): il grave squilibrio deve esser provocato dal sopravvenire di eventi esterni alle parti, straordinari sul piano oggettivo, imprevedibili e inevitabili su quello soggettivo, estranei ad ogni ragionevolezza previsionale, ben oltre le oscillazioni di valore delle prestazioni e le normali fluttuazioni del mercato (tra le molte, Cass., 11 aprile 2017, n. 9314, in *CED Cassazione*, 2017).

eventi, ma soltanto un mutamento dello stato di fatto o di diritto tale da modificare in maniera apprezzabile l'equilibrio originariamente fissato dalle parti<sup>15</sup>.

Oltre al rimedio demolitorio, la norma contempla l'ipotesi di conservazione del rapporto (la *reductio ad aequitatem* ex art. 1467, 3° comma, c.c.). Essa, sebbene possa vanificare la domanda di risoluzione, è relegata in un angolo, come facoltà della parte non onerata, non suscettibile di specifica pretesa<sup>16</sup>: una scelta comprensibile nel contesto dell'epoca, condizionato dal modello tradizionale di scambio, ma difficilmente conciliabile con l'idea di contratto come mezzo di pianificazione ed esercizio dell'attività economica<sup>17</sup>.

#### 4. *La presupposizione.*

Le riflessioni sulla *rebus sic stantibus* evocano la presupposizione, figura densa di ambiguità, connessa alle sopravvenienze<sup>18</sup>.

---

<sup>15</sup> Cfr. le riflessioni sul punto di M. BESSONE, *op. cit.*, spec. p. 48 ss.; T. GALLETTO, *Clausola «rebus sic stantibus»*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, II, Torino, 1988, p. 383 ss., spec. p. 385.

<sup>16</sup> Cfr. Cass., 26 gennaio 2018, n. 2047, in *CED Cassazione*, 2018: «deve escludersi l'esistenza di un diritto della parte che subisce l'eccessiva onerosità sopravvenuta di ottenere l'equa rettifica delle condizioni del negozio, la quale può essere invocata soltanto dalla parte convenuta in giudizio con l'azione di risoluzione del negozio medesimo, a norma dell'art. 1467 c.c.». Diversamente avviene, ovviamente, nei contratti con obbligazioni a carico di una sola parte (art. 1468 c.c.).

<sup>17</sup> F. MACARIO, *Contratti di durata*, cit., p. 105 ss., spiega come l'espressione «contratti di durata» non rappresenti una categoria sedimentata o un concetto normativo codificato, ma una sorta di connotazione di alcuni rapporti che, in ragione della durata, si distinguono empiricamente da altri; l'A. ricorda come, non a caso, il più significativo e autorevole tentativo di definirne la fisionomia, individuandone gli elementi ricorrenti nei diversi tipi, è G. OPPO, *I contratti di durata*, in *Riv. dir. comm.*, 1943, I, pp. 146 ss. e 277 ss., nonché *ivi*, 1944, I, p. 17 ss. V. anche A. LUMINOSO, *Il rapporto di durata*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, I, p. 501 ss.

<sup>18</sup> Secondo M. BESSONE, *op. cit.*, p. 56 s., il ripudio da parte della Pandettistica della *rebus sic stantibus* (note le critiche di F.C. SAVIGNY, *Le obbligazioni. Traduzione dall'originale tedesco con Appendici di Giovanni Pacchioni*, II, Torino, 1915, p. 261 ss.) ha favorito il sostituirsi ad essa prima della teoria della *Voraussetzung* e poi della teoria della *Geschäftsgrundlage*, che ne hanno assorbito taluni aspetti (celebri i contributi B. WINDSCHEID, *Die Lehre des römischen Rechts von der Voraussetzung*, Düsseldorf, 1850;

Rinviando alla sconfinata letteratura<sup>19</sup>, basti ricordare che la questione attiene alle prospettazioni delle parti, non esplicitate, ma desumibili dall'assetto di interessi: ad essere presupposta è una circostanza data per scontata<sup>20</sup> e la cui insussistenza, come il venir meno o la non sopravvenienza, produce l'effetto di turbare l'equilibrio negoziale, giustificando la cessazione degli effetti del contratto<sup>21</sup>.

---

ID., *Die Voraussetzung*, in *Arch. civ. Pr.*, 1892, p. 161 ss.; P. OERTMANN, *Die Geschäftsgrundlage. Ein neuer Rechtsbegriff*, Leipziger-Erlangen, 1921). Per R. CALVO, *La «codificazione» della dottrina del fondamento negoziale (contributo allo studio del nuovo § 313 BGB)*, in *Contr. impr. Eur.*, 2004, p. 770 ss., spec. p. 773, la differenza tra *rebus sic stantibus* e presupposizione è che quest'ultima, a differenza della prima, necessita di una rappresentazione soggettiva del presupposto. E d'altro canto, in caso di sopravvenienza, la mancata previsione di eventi (imprevedibili) non si accompagna ad alcuna rappresentazione del permanere della situazione che è propria della presupposizione (A. CATAUDELLA, *Sul contenuto del contratto*, rist. inalt., Milano, 1974, p. 296).

<sup>19</sup> In generale, senza pretesa di esaustività, v. A. BELFIORE, *La presupposizione*, in *Tratt. dir. priv.* Bessone, XIII, t. 4, Torino, 2003; M. BESSONE-AND. D'ANGELO, *Presupposizione*, in *Enc. dir.*, XXXV, Milano, 1986, p. 326 ss.; C. CACCAVALE, *Giustizia del contratto e presupposizione*, Torino, 2005; A. CATAUDELLA, *Eccessiva onerosità sopravvenuta e presupposizione*, in *Riv. trim.*, 2016, p. 789 ss.; M. MAGGIOLO, *Presupposizione e premesse del contratto*, in *Giust. civ.*, 2014, p. 867 ss.; V. PIETROBON, *Presupposizione (dir. civ.)*, in *Enc. giur.* Treccani, XXVII, Roma, 1991; C. SCOGNAMIGLIO, *Presupposizione e comune intenzione delle parti*, in *Riv. dir. comm.*, 1985, II, p. 130 ss. Recentemente cfr. A.M. BENEDETTI, *Presupposizione*, in *Enc. dir., I tematici*, I, *Il contratto*, Milano, 2021, p. 873 ss., dove anche riferimenti comparatistici.

<sup>20</sup> In giurisprudenza vi è una certa uniformità sui caratteri del presupposto (circostanza obiettiva, certa nella rappresentazione delle parti, elevata a presupposto condiviso e determinante che assurge a fondamento del negozio, pur in mancanza di espresso riferimento), non altrettanto sulle relative conseguenze, facendosi spesso riferimento alla «caducità» del contratto, rimedio privo di riscontri nella terminologia normativa (tra le più recenti, Cass., 15 dicembre 2021, n. 40279, in *CED Cassazione*, 2021; Cass., SS.UU., 20 aprile 2018, n. 9909, in *Mass. Giust. civ.*, 2018). Per M. MAGGIOLO, *op. cit.*, p. 874 s., data la rilevanza dell'accertamento in fatto e la conseguente competenza del giudice di merito, vi è una sorta di disinteresse della giurisprudenza di legittimità ad elaborare una vera e propria nozione di presupposizione.

<sup>21</sup> Per A. CATAUDELLA, *Eccessiva onerosità sopravvenuta e presupposizione*, cit., p. 791 ss., considerare il fenomeno come ipotesi di turbativa alla funzione concreta del contratto permette di intendere ed inquadrare sistematicamente la questione su un piano diverso da quello dei motivi (cfr. anche ID., *Sul contenuto del contratto*, cit., p. 232 ss.; ID., *I contratti. Parte generale*, 5<sup>a</sup> ed., Torino, 2019, p. 285 ss.). La presupposizione, d'altro canto, può trovare fondamento anche nel principio di

Proprio l'indagine sulle rappresentazioni delle parti nello specifico negozio e sui relativi riflessi causali consente, nonostante le assonanze con la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, di delimitare i rispettivi ambiti di applicazione: la presupposizione opera anche quando non ricorrano gli estremi per far valere l'art. 1467 c.c. purché il presupposto abbia influito in maniera determinante sull'assetto di interessi negoziale<sup>22</sup>; il rimedio codicistico, d'altro canto, trova applicazione, al ricorrere dei relativi requisiti, anche ove manchi spazio per la presupposizione, ad esempio, perché le parti non si sono basate sul presupposto per fissare la misura dello scambio<sup>23</sup>.

##### 5. *Adeguamento del contratto e rinegoziazione.*

Accanto ai rimedi essenzialmente caducatori sin qui considerati, un cenno meritano gli strumenti di natura manutentiva volti all'adeguamento del contratto o alla sua rinegoziazione, sviluppatisi

---

proporzionalità, dovendosi evitare che, per il venire meno dei presupposti condivisi, una delle prestazioni diventi eccessivamente sproporzionata rispetto all'altra o alle altre (P. PERLINGIERI, *Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti*, in *Rass. dir. civ.*, 2001, p. 334 ss., spec. p. 347 s.).

<sup>22</sup> Nonostante il dissenso in dottrina per la sovrapposizione di istituti diversi (R. SACCO, *La presupposizione e l'art. 1467 c.c.*, in *Riv. dir. comm.*, 1948, II, p. 163 ss.), la giurisprudenza è rimasta ancorata al connubio fra risoluzione *ex art.* 1467 c.c. e presupposizione, anche solo per ragioni di qualificazione formale della domanda: si tratta di un'applicazione analogica cui si contesta in particolare la prospettiva soggettiva in cui considera la straordinarietà e l'imprevedibilità dell'eccessiva onerosità. Per E. DEL PRATO, *Le basi del diritto civile*, 4<sup>a</sup> ed., rist. agg., Torino, 2021, p. 651, data l'irrealizzabilità dell'assetto pattuito per carenza del presupposto, può essere utile far leva sull'impossibilità sopravvenuta: ciò, da un lato, è in linea con la previsione di caducità del contratto, come scioglimento automatico assimilabile alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta, dall'altro, tramite la funzione in concreto, tiene conto dell'interesse del creditore (l'obbligazione si estingue anche laddove ne sia divenuta impossibile l'utilizzazione; cfr. Cass., 10 luglio 2018, n. 18047, in *onelegale.wolterskluwer.it*, che sostiene l'applicabilità dell'impossibilità sopravvenuta a «tutti i casi, meritevoli di tutela, in cui sia impossibile, per eventi imprevedibili e sopravvenuti, utilizzare la prestazione oggetto del contratto»).

<sup>23</sup> Così A. CATAUDELLA, *Eccessiva onerosità sopravvenuta e presupposizione*, cit., p. 793 ss., il quale, ove ricorrano i presupposti per l'operatività di entrambi i rimedi, ritiene sistematicamente coerente attribuire prevalenza a quello con esplicita base normativa.

anzitutto nel commercio internazionale<sup>24</sup> e nei progetti sovranazionali di armonizzazione<sup>25</sup>.

Il nostro codice non conosce, in termini generali, l'istituto della rinegoziazione<sup>26</sup>, ma contempla specifiche ipotesi che tengono conto della naturale insufficienza della capacità predittiva delle parti, introducendo criteri di adeguamento<sup>27</sup>.

---

<sup>24</sup> Attesa la complessità e la rilevanza dei rapporti economici coinvolti, i contratti internazionali, peraltro generalmente di lunga durata, sono incisi dalla sopravvenienza in misura superiore rispetto a quelli che esauriscono i loro effetti in un unico ordinamento. Nei Principi *Unidroit*, l'art. 6.2.3: *Effects of hardship* attribuisce alla parte svantaggiata dalle sopravvenienze il diritto di chiedere la rinegoziazione in buona fede delle condizioni del contratto divenute irrealizzabili o inesigibili (sempre secondo buona fede) e, in caso di insuccesso, di ricorrere al giudice per ottenerne coattivamente la modificazione (cfr. A. FRIGNANI, *Hardship clause*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. comm., VI, Torino, 1991, p. 446 ss.; A. VENTURELLI, *Clausola di «hardship»*, in M. CONFORTINI (a cura di), *Clausole negoziali. Profili teorici e applicativi di clausole tipiche e atipiche*, Milano, 2017, p. 1035 ss.).

<sup>25</sup> Sfruttando la fenomenologia applicativa delle clausole di *hardship*, i *Principles of European Contract Law (PECL)* prevedono l'obbligo di avviare trattative al fine di «adattare» il contratto o porvi termine, attribuendo al giudice, in caso di insuccesso, il potere di risolverlo, in tempi e modi da stabilire caso per caso, oppure di modificarlo al fine di ripartire equamente perdite e profitti derivanti dalle sopravvenienze, eventualmente condannando al risarcimento dei danni per rifiuto di avviare le trattative o per interruzione delle stesse contraria a buona fede e correttezza (6:111: *Change of Circumstances*). Nel *Draft Common Frame of Reference (DCFR)*, l'art. III-1:110: *Variation or termination by court on a change of circumstances* prevede il potere del giudice di rideterminare equitativamente il contenuto dell'obbligazione, a fronte delle nuove circostanze, oppure di risolvere il contratto.

<sup>26</sup> Ma v. l'art. 1, lett. i, d.d.l. delega n. 1151/2019, per la riforma del codice civile, che autorizza il governo a «prevedere il diritto delle parti di contratti divenuti eccessivamente onerosi per cause eccezionali e imprevedibili di pretendere la loro rinegoziazione secondo buona fede o, in caso di mancato accordo, di chiedere in giudizio l'adeguamento delle condizioni contrattuali in modo che sia ripristinata la proporzione tra le prestazioni originariamente convenute dalle parti» (cfr. F. GAMBINO, *Il rinegoziare delle parti e i poteri del giudice*, in *Jus civile*, 2019, p. 391 ss.; F. MACARIO, *Dalla risoluzione all'adeguamento del contratto. Appunti sul progetto di riforma del codice civile in tema di sopravvenienze*, in *Foro it.*, 2020, V, p. 102 ss.; P. SIRENA, *Eccessiva onerosità sopravvenuta e rinegoziazione del contratto: verso una riforma del codice civile?*, in *Jus*, 2020, p. 205 ss.).

<sup>27</sup> Si è soliti ricordare, ad esempio, l'art. 1664 c.c., che consente la revisione del prezzo dell'appalto al verificarsi di circostanze imprevedibili e l'equo compenso per l'appaltatore in caso di impreviste difficoltà di esecuzione che rendano notevolmente più onerosa la sua prestazione (deve trattarsi, naturalmente, di



Nulla esclude, d'altro canto, che le parti inseriscano, specialmente nei contratti di lunga durata, apposite clausole volte a rimediare ad una sopravvenienza e a perseguire una distribuzione convenzionale del rischio<sup>28</sup>. Può trattarsi di clausole di adeguamento automatico o demandato a un terzo, o di clausole di rinegoziazione: le prime, relative ad eventi solitamente prevedibili seppur incerti nella loro concreta entità, rischiano di trascurare circostanze altrettanto idonee a sovvertire l'equilibrio negoziale; le seconde hanno ad oggetto una nuova determinazione del contenuto contrattuale retta dal dovere di buona fede, concretizzato dall'interesse della parte svantaggiata dalla sopravvenienza<sup>29</sup>.

In mancanza di disposizione di legge o previsione pattizia, parte della dottrina ravvisa nei contratti di lunga durata un obbligo di rinegoziazione (con possibile intervento giudiziale, ove i contraenti non siano in grado di trovare un accordo)<sup>30</sup>, fondato sulla clausola

---

circostanze imprevedibili con la normale diligenza dovuta dall'appaltatore, che, altrimenti, è tenuto a sopportarne i costi; cfr., tra le altre, Cass., 26 febbraio 2020, n. 5144, in *CED Cassazione*, 2020); v. G. SICCHIERO, *La rinegoziazione*, in *Contr. impr.*, 2002, p. 774 ss., dove ulteriori spunti. Del resto, anche in caso di impossibilità parziale *ex art.* 1464 c.c. il contratto non si risolve, ma la parte creditrice ha diritto ad una corrispondente riduzione della prestazione cui è tenuta; in alternativa, può recedere dal contratto, potendo, in ogni caso, a fronte della prestazione temporaneamente impossibile, sospendere l'esecuzione di quella dovuta.

<sup>28</sup> Nell'ampia letteratura, v. E. AL MUREDEN, *Le sopravvenienze contrattuali tra lacune normative e ricostruzioni degli interpreti*, Padova, 2004; V.M. CESÀRO, *Clausole di rinegoziazione e conservazione dell'equilibrio contrattuale*, Napoli, 2000; E. DEL PRATO, *Sulle clausole di rinegoziazione del contratto*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 801 ss.; P. GALLO, *Sopraavvenienza contrattuale e problemi di gestione del contratto*, Milano, 1992; F. GAMBINO, *Problemi del rinegoziare*, Milano, 2004; A. GENTILI, *La replica della stipula: riproduzione, rinnovazione, rinegoziazione del contratto*, in *Contr. impr.*, 2003, p. 667 ss.; F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, Napoli, 1996; A. PISU, *L'adeguamento dei contratti tra ius variandi e rinegoziazione*, Napoli, 2017; V. ROPPO, *Il contratto*, in *Tratt. dir. priv.* Iudica e Zatti, 2<sup>a</sup> ed., Milano, 2011, p. 963 ss.; G. SICCHIERO, *op. cit.*

<sup>29</sup> E. DEL PRATO, *op. ult. cit.*, p. 806 s., sottolinea il ruolo integrativo fondamentale della buona fede che impone di commisurare l'adempimento agli interessi rivelati dal contratto e concretamente perseguiti dalle parti, rendendo inadempimento ogni disponibilità a rinegoziare "di facciata".

<sup>30</sup> E. DEL PRATO, *op. ult. cit.*, p. 808 s., respinge l'idea di esecuzione in forma specifica per il tratto di infungibilità caratterizzante l'adempimento: il giudice non può sostituirsi alle parti nella rinegoziazione, ma solo prendere atto

generale di buona fede nell'esecuzione del contratto<sup>31</sup> o sull'equità, non solo integrativa ma anche correttiva, considerata di per sé o nell'ambito del giudizio di proporzionalità delle prestazioni<sup>32</sup>.

---

dell'inadempimento e condannare al risarcimento per equivalente, eventualmente tarato sulla perdita di *chance*; l'inadempimento, d'altro canto, oltre a legittimare la parte non inadempiente a rifiutare l'esecuzione del contratto alle preesistenti condizioni (art. 1460 c.c.), le consente il recesso (facoltà ravvisata in via interpretativa dalla fenomenologia dei contratti di durata e peraltro introdotta nel nuovo § 313 BGB; v. anche C.M. BIANCA, *Causa concreta del contratto e diritto effettivo*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, p. 251 ss.). F. PIRAINO, *Osservazioni intorno a sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, in *Eur. dir. priv.*, 2019, p. 585 ss., parla di arbitrio del giudice nell'impiego dell'art. 2932 c.c.: un intervento sostitutivo sarebbe ammissibile solo laddove dal regolamento contrattuale emergessero i termini in cui le parti hanno inteso ripartire il rischio, fornendo i criteri atti a ristabilire l'equilibrio negoziale.

<sup>31</sup> Teorizza il dovere di rinegoziazione F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, cit.; v. anche ID., *Rischio contrattuale e rapporti di durata nel nuovo diritto dei contratti: dalla presupposizione all'obbligo di rinegoziare*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, I, p. 63 ss.; ID., *Sopravenienze e rimedi al tempo del coronavirus: interesse individuale e solidarietà*, in *Contratti*, 2020, p. 129 ss. In giurisprudenza Trib. Bari, ord., 31 luglio 2012, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, I, p. 117 ss., con nota di F.P. PATTI, *Collegamento negoziale e obbligo di rinegoziazione*; Trib. Bari, ord., 14 giugno 2011, in *Contratti*, 2012, p. 571 ss., con nota di F.P. PATTI, *Obbligo di rinegoziare, tutela in forma specifica e penale giudiziale*. Più di recente, tra le altre, Trib. Roma, 27 agosto 2020, in *Giur. it.*, 2020, p. 2433 ss., con nota di G. SICCHIERO, *Buona fede integrativa o poteri equitativi del giudice ex art. 1374 c.c.?*, e di P. GALLO, *Emergenza Covid e revisione del contratto*, scorge nella buona fede il principio portante dell'ordinamento con cui vincere la regola del *pacta sunt servanda*, anche in assenza di clausole di rinegoziazione. Avanzano perplessità rispetto ad un obbligo generale di rinegoziazione fondato sulla buona fede oggettiva, tra gli altri, A. GENTILI, *La replica della stipula: riproduzione, rinnovazione, rinegoziazione*, cit., spec. p. 706 ss.; E. TUCCARI, *Sopravenienze e rimedi nei contratti di durata*, Padova, 2018, *passim*, spec. p. 56 ss.

<sup>32</sup> Cfr. Trib. Treviso, ord., 21 dicembre 2020, in *Giur. it.*, 2021, p. 589 ss., con nota di G. SICCHIERO, *La prima applicazione dell'intervento giudiziale fondato sull'equità ex art. 1374 c.c.*, dove, premesso che «in assenza di rinegoziazione del contratto, deve ritenersi doveroso fare ricorso alla clausola generale di buona fede e di solidarietà sancita dall'art. 2 della Carta costituzionale al fine di riportare il contratto entro i limiti della sua normale alea», «si ritiene che tale intervento giudiziale sia possibile semplicemente, concorrendone i presupposti e senza far un sovrabbondante ricorso alla generale clausola di buona fede, anche solo in ragione dei poteri equitativi concessi al giudice dall'art. 1374 cod. civ., con onere alle parti di invocarne e provarne correttamente i motivi di applicazione o esclusione nel caso di specie». In generale sull'equità come fonte di regole dettate dall'esperienza P. PERLINGIERI, *Equità e ordinamento giuridico*, in *Rass. dir. civ.*, 2004, p. 1149 ss.; sui rapporti tra buona

## 6. L'emergenza pandemica da Covid-19.

Il drammatico impatto dell'emergenza Covid-19 conferma l'attualità del dibattito sulle sopravvenienze. È infatti tristemente nota la drastica contrazione di consumi ed investimenti legata alla pandemia, così come la grave incidenza sui rapporti contrattuali delle misure adottate per contenere i contagi ed alleggerire la pressione sulle strutture ospedaliere (c.d. *lockdown*, distanziamento sociale, chiusura delle attività commerciali ritenute non necessarie)<sup>33</sup>.

A fronte di equilibri negoziali alterati dall'emergenza sanitaria, destano perplessità i rimedi della risoluzione<sup>34</sup> o della presupposizione<sup>35</sup>, giacché, da un lato, potenzialmente difformi rispetto agli interessi dei contraenti, verosimilmente più propensi alla conservazione del rapporto, e, dall'altro, finanche inadeguati rispetto a fattispecie in cui non si realizza, a rigore, un mutamento delle condizioni pattuite<sup>36</sup>.

---

fede ed equità F.D. BUSNELLI, *Note in tema di buona fede ed equità*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, I, p. 537 ss. V. anche AA.VV., *Correzione e integrazione del contratto*, Bologna, 2016; G. ALPA, *La completezza del contratto: il ruolo della buona fede e dell'equità*, in *Vita not.*, 2002, p. 623 ss.; M. FRANZONI, *Buona fede ed equità tra le fonti di integrazione del contratto*, in *Contr. impr.*, 1999, p. 83 ss.; S. RODOTÀ, *Le fonti di integrazione del contratto*, rist. int., Milano, 2004.

<sup>33</sup> Cfr., tra i molti, G. ALPA, *Note in margine agli effetti della pandemia sui contratti di durata*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, p. 57 ss.; N. ZORZI GALGANO, *Impatto del Covid-19 sul sistema del codice: impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità?*, in *Contr. impr. Eur.*, 2021, p. 53 ss.

<sup>34</sup> A.A. CARRABBA-G. SALITO, *Adeguamento del contratto tra principi del pacta sunt servanda e clausola rebus sic stantibus*, in *Contr. impr. Eur.*, 2021, p. 375 ss., notano, tra le altre cose, l'inadeguatezza del rimedio rispetto a sopravvenienze qualitative e non definitive, nonché la circostanza per cui, ove il legislatore ha voluto favorirne l'applicazione, lo ha fatto espressamente (cfr. art. 216, 3° comma, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni da l. 17 luglio 2020, n. 77).

<sup>35</sup> Sul punto E. NAVARETTA, *CoViD-19, e disfunzioni sopravvenute dei contratti. Brevi riflessioni su una crisi di sistema*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, p. 87 ss.

<sup>36</sup> È il caso ben noto dei contratti di locazione ad uso commerciale, rispetto ai quali la pandemia e la relativa normativa, pur non causando tecnicamente una impossibilità sopravvenuta né della concessione in godimento dell'immobile, né del pagamento del canone, hanno temporaneamente compromesso la finalità per cui il bene è stato locato, ponendo conseguentemente il conduttore nell'incapacità di far

Ed ecco che, anzitutto nei settori che maggiormente risentono delle misure di contenimento, affiora, anche a livello normativo, l'intento di conservare il rapporto contrattuale, ravvisabile in particolare nelle disposizioni emergenziali e transitorie adottate nel settore del turismo, dei trasporti e della cultura, nonché nell'ambito dei servizi offerti dalle strutture sportive<sup>37</sup>. L'obiettivo di supporto al tessuto economico e produttivo, perlopiù perseguito mediante interventi – a dire il vero, talora frammentari e disorganici – nei rapporti tra Stato e privati (incentivi, sovvenzioni, moratorie, crediti d'imposta per recuperare o limitare le perdite), è evidentemente quello di promuovere una

---

fronte agli impegni assunti per l'interruzione dei flussi di cassa dovuta ai divieti di legge. In argomento, oltre alla giurisprudenza citata nelle note 31 e 32, v., nella già ampia letteratura, B. AGOSTINELLI, *Incidenza delle misure emergenziali sui contratti di locazione*, in *Giur. it.*, 2020, p. 2325 ss.; V. CUFFARO, *Le locazioni commerciali e gli effetti giuridici dell'epidemia*, in *giustiziacivile.com*, 2020; A. GENTILI, *Una proposta sui contratti di impresa al tempo del Coronavirus*, *ivi*; U. SALANITRO, *La gestione del rischio nella locazione commerciale al tempo del coronavirus*, *ivi*. Sull'obbligo, imposto dalla buona fede, di rinegoziare il canone, ripristinando l'equilibrio tra le prestazioni e favorendo la continuazione del rapporto anche F. MACARIO, *CoViD-19 e sopravvenienze contrattuali: un'occasione per riflettere sulla disciplina generale?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, p. 80 ss.

<sup>37</sup> Gli artt. 88 (*Rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura*) e 88-bis (*Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici*), d.l. 17 marzo 2020, n. 18, in particolare, a fronte dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, introducono rimedi manutentivi, contemplando la scelta tra il rimborso del corrispettivo versato e l'emissione di un *voucher* di importo corrispondente (v. R. SANTAGATA, *Crisi sistemica da emergenza sanitaria ed effetti sui contratti turistici e di trasporto*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2021, p. 85 ss.). L'art. 216, 4° comma, d.l. 34/2020, estende le disposizioni previste dall'art. 88, d.l. 18/2020, ai contratti di abbonamento per l'accesso a palestre, piscine e impianti sportivi; la disposizione contiene anche un incentivo alla rinegoziazione o all'adeguamento del contratto (cfr. 2° comma sui rapporti di concessione di impianti pubblici per lo svolgimento di attività sportive, e 3° comma su contratti di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati). Più di recente, nell'ambito della crisi d'impresa, v. art. 10, 2° comma, d.l. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni da l. 21 ottobre 2021, n. 147, su cui N. ZORZI GALGANO, *La prima norma prevista dal legislatore emergenziale sulla rinegoziazione dei contratti per eccessiva onerosità*, in *Contr. impr. Eur.*, 2022, p. 9 ss. Per ulteriori riferimenti v. L. BARBI, *La solidarietà sociale come risposta alla crisi del contratto: una disamina della legislazione emergenziale nell'era covid-19*, in *Jus civile*, 2021, p. 406 ss.; L. GUERRINI, *Coronavirus, legislazione emergenziale e contratto: una fotografia*, in *giustiziacivile.com*, 2020.

riallocazione dei rischi, anche in applicazione del principio costituzionale di solidarietà<sup>38</sup>.

### 7. *Solidarietà e ragionevolezza.*

Nella tensione tra dovere di adempimento e sopravvenienze si coglie la distanza tra il modello tradizionale di scambio, come atto isolato ed istantaneo cristallizzato nell'accordo, e i contratti proiettati nella dimensione temporale.

Se è vero che la vincolatività conferisce stabilità e certezza all'autoregolamento pattizio e che i rimedi alle sopravvenienze servono a fronteggiare l'alterazione dell'assetto di interessi consacrato nell'accordo, ecco che, proprio nella prospettiva temporale, la tradizionale inconciliabilità tra *pacta sunt servanda* e *rebus sic stantibus* sembra attenuarsi<sup>39</sup>. I mutamenti dovuti alle sopravvenienze, infatti, rendono il contratto non più riconducibile allo schema originario

---

<sup>38</sup> In questo senso possono leggersi anche le disposizioni sulla sospensione dei contratti di mutuo finalizzati all'acquisto della prima casa e quelle relative a prestiti e mutui stipulati da micro, piccole e medie imprese: artt. 54 (*Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa"*, cd. "Fondo Gasparrini") e 56 (*Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19*), d.l. 18/2020. Si ricordano infine, limitandosi a rilevarne l'ambiguità, i commi 6°-bis («Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti») e 6°-ter («Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità della domanda») dell'art. 3, d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, su cui A.M. BENEDETTI, *Il rapporto obbligatorio al tempo dell'isolamento: brevi note sul Decreto "cura Italia"*, in *Contratti*, 2020, p. 213 ss.

<sup>39</sup> Soprattutto nei contratti relazionali, connotati dalla cooperazione, in cui il protrarsi del rapporto e la possibile influenza di molteplici circostanze complicano l'allocazione pattizia del rischio. Non a caso, del resto, sono certamente soggetti alla *rebus sic stantibus* i provvedimenti giudiziali relativi ai rapporti tra coniugi, così come le determinazioni patrimoniali di natura pattizia e, in generale, gli accordi sull'indirizzo della vita familiare.

rispetto al quale i contraenti si sono vincolati: in ragione delle mutate circostanze il sinallagma non si realizza nei termini pattuiti e, dunque, l'obiettivo fissato con la specifica regola contrattuale non può essere raggiunto, vanificando il senso dell'operazione programmata<sup>40</sup>.

Ciò suggerisce un approccio alla sopravvenienza che, da un lato, tenga conto degli inevitabili riflessi sul piano causale, e, dall'altro, sia ispirato non solo alla giustizia contrattuale e al principio di solidarietà, di cui la buona fede è il portato codicistico<sup>41</sup>, ma anche al criterio di ragionevolezza<sup>42</sup>, che richiede una valutazione delle specificità del caso

---

<sup>40</sup> Così G.B. FERRI, *op. cit.*, p. 67. V. anche T. GALLETTO, *op. cit.*, p. 389; più di recente in argomento A.A. CARRABBA-G. SALITO, *Adeguamento del contratto tra principi del pacta sunt servanda e clausola rebus sic stantibus*, cit., *passim*; A. GENOVESE, *Riflessioni in tema di clausola rebus sic stantibus*, in *Nuovo dir. civ.*, 2018, p. 37 ss., dove ulteriori spunti.

<sup>41</sup> Nell'emergenza Covid-19, su cui *supra*, v. Trib. Milano, 21 ottobre 2020, in *Contratti*, 2021, p. 161 ss., con nota di M. MANELLI, *Soppravvenienze e Covid-19: prime applicazioni giurisprudenziali della rinegoziazione secondo la relazione tematica della Cassazione n. 56/2020*, che, in caso di inadempimento del canone di locazione di un immobile adibito ad uso commerciale, il cui esercizio è stato limitato dal *lockdown*, prevede in sostanza un dovere di rinegoziazione alla luce del principio di buona fede e correttezza nonché dei doveri di solidarietà (art. 2 Cost.), come caldeggiato dalla Suprema Corte nella relazione tematica n. 56 *Novità normative sostanziali del diritto "emergenziale" anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale* dell'8 luglio 2020; Trib. Lecce, ord., 24 giugno 2021, in *Contratti*, 2022, p. 51 ss., con nota di F. TOSCHI VESPASIANI-D. MATERASSI, *Rinegoziazione del contratto di locazione commerciale a causa del Covid-19: è applicazione del principio di buona fede*: «pur in mancanza di clausole di rinegoziazione, i contratti a lungo termine, in applicazione dell'antico brocardo "rebus sic stantibus", debbono continuare ad essere rispettati ed applicati dai contraenti sino a quando rimangono intatti le condizioni ed i presupposti di cui essi hanno tenuto conto al momento della stipula del negozio. Al contrario, qualora si ravvisi una sopravvenienza nel sostrato fattuale e giuridico che costituisce il presupposto della convenzione negoziale, quale quella determinata dalla pandemia del Covid-19, la parte che riceverebbe uno svantaggio dal protrarsi della esecuzione del contratto alle stesse condizioni pattuite inizialmente deve poter avere la possibilità di rinegoziarne il contenuto, in base al dovere generale di buona fede oggettiva (o correttezza) nella fase esecutiva del contratto (art. 1375 c.c.)». Cfr. E. DEL PRATO, *CoViD-19, Act of God, Force Majeure, "Hardship Clauses", Performance and Nonperformance*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, p. 64 ss.; G. PERLINGIERI, *Pandemia da coronavirus, rapporti contrattuali e giusti rimedi*, in *Foro nap.*, 2021, p. 77 ss.

<sup>42</sup> Tra i molti contributi, E. DEL PRATO, *Ragionevolezza e bilanciamento*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, I, p. 23 ss.; N. LIPARI, *Contratto e principio di ragionevolezza*, in *Enc. dir., I tematici*, I, *Il contratto*, Milano, 2021, p. 356 ss.; S. PATTI, *Ragionevolezza e clausole*

concreto, della natura dei soggetti e degli interessi coinvolti, in un calibrato giudizio di bilanciamento.

In questa prospettiva emergono portata e incidenza della clausola *rebus sic stantibus*, non solo come angolo di osservazione della volontà negoziale, ma più in generale come strumento di valorizzazione dell'autonomia privata nell'allineare il regolamento di interessi alle mutate circostanze per il raggiungimento del risultato effettivamente perseguito.

#### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

AA.VV., *CoViD-19 e diritto privato*, in *Nuova giur. civ. comm.*, suppl. 3, 2020; AA.VV., *Correzione e integrazione del contratto*, Bologna, 2016; G. ALPA, *Note in margine agli effetti della pandemia sui contratti di durata*, in *Nuova giur. civ.*, 2020, p. 57 ss.; G. ALPA, *La completezza del contratto: il ruolo della buona fede e dell'equità*, in *Vita not.*, 2002, p. 623 ss.; AGOSTINELLI B., *Incidenza delle misure emergenziali sui contratti di locazione*, in *Giur. it.*, 2020, p. 2325 ss.; AL MUREDEN E., *Le sopravvenienze contrattuali tra lacune normative e ricostruzioni degli interpreti*, Padova, 2004; ANDREOLI M., *Revisione delle dottrine sulla sopravvenienza contrattuale*, in *Riv. dir. civ.*, 1938, p. 309 ss.; BARBI L., *La solidarietà sociale come risposta alla crisi del contratto: una disamina della legislazione emergenziale nell'era covid-19*, in *Jus civile*, 2021, p. 406 ss.; BELFIORE A., *La presupposizione*, in *Tratt. dir. priv.* Bessone, XIII, t. 4, Torino, 2003; BENEDETTI A.M., *Presupposizione*, in *Enc. dir.*, I tematici, I, *Il contratto*, Milano, 2021, p. 873 ss.; BENEDETTI A.M., *Il rapporto obbligatorio al tempo dell'isolamento: brevi note sul Decreto "cura Italia"*, in *Contratti*, 2020, p. 213 ss.; BESSONE M., *Adempimento e rischio contrattuale*, Milano, 1969; BESSONE M.-D'ANGELO AND., *Presupposizione*, in *Enc. dir.*, XXXV, Milano, 1986, p. 326 ss.; BIANCA C.M., *Diritto civile*, V, *La responsabilità*, 3<sup>a</sup> ed., Milano, 2021; BIANCA C.M., *Causa concreta del contratto e diritto effettivo*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, p. 251 ss.; BOSELLI A., *La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità*, Torino, 1952; BUSNELLI F.D., *Note in tema di buona fede ed equità*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, I, p. 537 ss.; CACCAVALE C., *Giustizia del contratto e presupposizione*, Torino, 2005; CALVO R., *La «codificazione» della dottrina del fondamento negoziale (contributo allo studio del nuovo § 313 BGB)*, in *Contr. impr. Eur.*, 2004, p. 770 ss.; CARRABBA A.A.-SALITO G., *Adeguamento del contratto tra principi del pacta sunt servanda e clausola rebus sic stantibus*, in *Contr. impr. Eur.*, 2021, p. 375 ss.;

generali, 2<sup>a</sup> ed., Milano, 2016; G. PERLINGIERI, *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, Napoli, 2015, spec. pp. 93 e 103 ss.; P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, IV, *Attività e responsabilità*, Napoli, 2020, spec. p. 115 ss.; S. TROIANO, *La «ragionevolezza» nel diritto dei contratti*, Padova, 2005. Sull'incidenza dei concetti di ragionevolezza e di proporzionalità nelle diverse branche del diritto, G. PERLINGIERI-A. FACHECHI (a cura di), *Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto contemporaneo*, Napoli, 2017.

CATAUDELLA A., *I contratti. Parte generale*, 5<sup>a</sup> ed., Torino, 2019; CATAUDELLA A., *Eccessiva onerosità sopravvenuta e presupposizione*, in *Riv. trim.*, 2016, p. 789 ss.; CATAUDELLA A., *Sul contenuto del contratto*, rist. inalt., Milano, 1974; CESÀRO V.M., *Clausole di rinegoziazione e conservazione dell'equilibrio contrattuale*, Napoli, 2000; CIAN G. (a cura di), *La riforma dello Schuldrecht tedesco: un modello per il futuro diritto delle obbligazioni e dei contratti?*, Padova, 2004; CUFFARO V., *Le locazioni commerciali e gli effetti giuridici dell'epidemia*, in *giustiziacivile.com*, 2020; DEL PRATO E., *Le basi del diritto civile*, 4<sup>a</sup> ed., rist. agg., Torino, 2021; DEL PRATO E., *CoViD-19, Act of God, Force Majeure, "Hardship Clauses", Performance and Nonperformance*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, p. 64 ss.; DEL PRATO E., *Sulle clausole di rinegoziazione del contratto*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 801 ss.; DEL PRATO E., *Ragionevolezza e bilanciamento*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, I, p. 23 ss.; FERRI G.B., *Dalla clausola «rebus sic stantibus» alla risoluzione per eccessiva onerosità*, in *Quadrimestre*, 1988, p. 54 ss.; FRANZONI M., *Buona fede ed equità tra le fonti di integrazione del contratto*, in *Contr. impr.*, 1999, p. 83 ss.; FRIGNANI A., *Hardship clause*, in *Dig. disc. priv., Sez. comm.*, VI, Torino, 1991, p. 446 ss.; GABRIELLI E., *L'eccessiva onerosità sopravvenuta*, Torino, 2012; GALLETTO T., *Clausola «rebus sic stantibus»*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, II, Torino, 1988, p. 383 ss.; GALLO P., *Sopravvenienza contrattuale e problemi di gestione del contratto*, Milano, 1992; GAMBINO F., *Il rinegoziare delle parti e i poteri del giudice*, in *Jus civile*, 2019, p. 391 ss.; GAMBINO F., *Problemi del rinegoziare*, Milano, 2004; GENOVESE A., *Riflessioni in tema di clausola rebus sic stantibus*, in *Nuovo dir. civ.*, 2018, p. 37 ss.; GENTILI A., *Una proposta sui contratti di impresa al tempo del Coronavirus*, in *giustiziacivile.com*, 2020; GENTILI A., *La replica della stipula: riproduzione, rinnovazione, rinegoziazione del contratto*, in *Contr. impr.*, 2003, p. 667 ss.; GUERRINI L., *Coronavirus, legislazione emergenziale e contratto: una fotografia*, in *giustiziacivile.com*, 2020; LIPARI N., *Contratto e principio di ragionevolezza*, in *Enc. dir., I tematici*, I, *Il contratto*, Milano, 2021, p. 356 ss.; LUMINOSO A., *Il rapporto di durata*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, I, p. 501 ss.; MACARIO F., *Contratti di durata*, in *Enc. dir., I tematici*, I, *Il contratto*, 2021, p. 103 ss.; MACARIO F., *CoViD-19 e sopravvenienze contrattuali: un'occasione per riflettere sulla disciplina generale?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, p. 80 ss.; MACARIO F., *Sopravvenienze e rimedi al tempo del coronavirus: interesse individuale e solidarietà*, in *Contratti*, 2020, p. 129 ss.; MACARIO F., *Dalla risoluzione all'adeguamento del contratto. Appunti sul progetto di riforma del codice civile in tema di sopravvenienze*, in *Foro it.*, 2020, V, p. 102 ss.; MACARIO F., *Rischio contrattuale e rapporti di durata nel nuovo diritto dei contratti: dalla presupposizione all'obbligo di rinegoziare*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, I, p. 63 ss.; MACARIO F., *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, Napoli, 1996; MACINO F., *I riflessi della crisi del Trecento sui rapporti contrattuali: l'evoluzione della clausola rebus sic stantibus*, in *Riv. storia dir. it.*, 2015, p. 55 ss.; MAGGIOLO M., *Presupposizione e premesse del contratto*, in *Giust. civ.*, 2014, p. 867 ss.; MOSCATI L., *Sulla teoria dell'imprévision tra radici storiche e prospettive attuali*, in *Contr. impr.*, 2015, p. 423 ss.; MOSCATI L., *Crisi economiche e diritto dei contratti nel XIX secolo*, in G. ALPA-E. NAVARRETTA (a cura di), *Crisi finanziaria e categorie civilistiche*, Milano, 2015, p. 41 ss.; NAVARETTA E., *CoViD-19, e disfunzioni sopravvenute dei contratti. Brevi riflessioni su una crisi di sistema*, in *Nuova. giur. civ. comm.*, 2020, p. 89 ss.; OERTMANN P., *Die Geschäftsgrundlage. Ein neuer Rechtsbegriff*, Leipziger-Erlangen, 1921; OPPO G., *I contratti di durata*, in *Riv. dir. comm.*, 1943, I, pp. 146 ss. e 277 ss., e *ivi*, 1944, I, p. 17 ss.; OSTI G., *Clausola "rebus sic stantibus"*, in *Noviss. Dig. it.*,



III, Torino, 1959, p. 353 ss.; OSTI G., *Appunti per una teoria della “sopravvenienza” (La così detta clausola “rebus sic stantibus” nel diritto contrattuale odierno)*, in *Riv. dir. civ.*, 1913, pp. 471 ss. e 647 ss.; OSTI G., *La così detta clausola “rebus sic stantibus” nel suo sviluppo storico*, in *Riv. dir. civ.*, 1912, p. 1 ss.; PATTI S., *Ragionevolezza e clausole generali*, 2<sup>a</sup> ed., Milano, 2016; PERLINGIERI G., *Pandemia da coronavirus, rapporti contrattuali e giusti rimedi*, in *Foro nap.*, 2021, p. 77 ss.; PERLINGIERI G., *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, Napoli, 2015; PERLINGIERI G.-FACHECHI A. (a cura di), *Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto contemporaneo*, Napoli, 2017; PERLINGIERI P., *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, IV, *Attività e responsabilità*, Napoli, 2020; PERLINGIERI P., *Equità e ordinamento giuridico*, in *Rass. dir. civ.*, 2004, p. 1149 ss.; PERLINGIERI P., *Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti*, in *Rass. dir. civ.*, 2001, p. 334 ss.; PIETROBON V., *Presupposizione (dir. civ.)*, in *Enc. giur.* Treccani, XXVII, Roma, 1991; PIRAINO F., *Osservazioni intorno a sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, in *Eur. dir. priv.*, 2019, p. 585 ss.; PISU A., *L’adeguamento dei contratti tra ius variandi e rinegoziazione*, Napoli, 2017; RODOTÀ S., *Le fonti di integrazione del contratto*, rist. int., Milano, 2004; ROPPO V., *Il contratto*, in *Tratt. dir. priv.* Iudica e Zatti, 2<sup>a</sup> ed., Milano, 2011; SACCO R., *La presupposizione e l’art. 1467 c.c.*, in *Riv. dir. comm.*, 1948, II, p. 163 ss.; SALANITRO U., *La gestione del rischio nella locazione commerciale al tempo del coronavirus*, in *giustiziacivile.com*, 2020; SANTAGATA R., *Crisi sistemica da emergenza sanitaria ed effetti sui contratti turistici e di trasporto*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2021, p. 85 ss.; SANTORO-PASSARELLI F., *Dottrine generali del diritto civile*, 9<sup>a</sup> ed., rist., Napoli, 1983; SAVIGNY F.C., *Le obbligazioni. Traduzione dall’originale tedesco con Appendici di Giovanni Pacchioni*, II, Torino, 1915; SCOGNAMIGLIO C., *Presupposizione e comune intenzione delle parti*, in *Riv. dir. comm.*, 1985, II, p. 130 ss.; SICCHIERO G., *La rinegoziazione*, in *Contr. impr.*, 2002, p. 774 ss.; SIRENA P., *Eccessiva onerosità sopravvenuta e rinegoziazione del contratto: verso una riforma del codice civile?*, in *Jus*, 2020, p. 205 ss.; TARTAGLIA P., *Onerosità eccessiva*, in *Enc. dir.*, XXX, Milano, 1980, p. 155 ss.; TERRANOVA C.G., *L’eccessiva onerosità nei contratti. Artt. 1467-1469*, in *Cod. civ. Comm.* Schlesinger, Milano, 1995; TROIANO S., *La «ragionevolezza» nel diritto dei contratti*, Padova, 2005; VENTURELLI A., *Clausola di «hardship»*, in M. CONFORTINI (a cura di), *Clausole negoziali. Profili teorici e applicativi di clausole tipiche e atipiche*, Milano, 2017, p. 1035 ss.; VETTORI G.-NAVARRETTA E.-PAGLIANTINI S. (a cura di), *La riforma del Code Civil*, in *Pers. merc.*, 2018; WINDSCHEID B., *Die Voraussetzung*, in *Arch. civ. Pr.*, 1892, p. 161 ss.; WINDSCHEID B., *Die Lehre des römischen Rechts von der Voraussetzung*, Düsseldorf, 1850; ZORZI GALGANO N., *La prima norma prevista dal legislatore emergenziale sulla rinegoziazione dei contratti per eccessiva onerosità*, in *Contr. impr. Eur.*, 2022, p. 9 ss.; ZORZI GALGANO N., *Impatto del Covid-19 sul sistema del codice: impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità?*, in *Contr. impr. Eur.*, 2021, p. 53 ss.

#### ABSTRACT

Nel campo delle sopravvenienze il decorso del tempo diventa fattore di incertezza ed imprevedibilità, ponendo l’interprete dinanzi ad equilibri

negoziali turbati da eventi esterni e inattesi. Tenendo conto delle implicazioni dell'elemento temporale sull'autoregolamento contrattuale, il contributo si sofferma su alcuni profili legati all'incidenza della clausola *rebus sic stantibus*, considerati sul piano dei rimedi e dell'autonomia privata, anche alla luce dei canoni di solidarietà e ragionevolezza.

*Regarding change of circumstances, the passing of time is an element of uncertainty and unpredictability and the contractual balances are upset by external and unexpected events. Considering implications of time on contracts, the paper focuses on some aspects related to the impact of the so-called rebus sic stantibus clause, in terms of remedies and private autonomy, also looking at standards of solidarity and reasonableness.*